



Tribunale di Rovereto

Presidenza

Prot. n° 1122/2023

Rovereto, 19 luglio 2023

AI SIGNOR PRESIDENTE
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

ROVERETO – TRENTO- BOLZANO

AL SIGNOR PRESIDENTE
DELLE CAMERE PENALI

TRENTO - BOLZANO

ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
TRENTO

AI SIGNORI GIUDICI DI PACE

ROVERETO E RIVA DEL GARDA

AI SIGNORI MAGISTRATI

AL RESPONSABILE DELLA CANCELLERIA PENALE

SEDE

OGGETTO: deposito telematico – PDP - decreto Ministero della Giustizia
18.7.2023

Si trasmette in allegato il DM 18.7.2023 pubblicato in GU n166 del 18.7.2023 in vigore dalla data odierna, rammentando che a norma del comma 6 *quinquies* dell'art 87 del D.Lgs 150/2022 dalla data di entrata in vigore del predetto decreto non è più ammissibile il deposito via PEC per gli atti di cui ai commi 6-*bis* e 6 *ter* del medesimo articolo.

Si allega altresì il PDG prot.m_dg07.12/07/2023.0004279.ID, contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica degli atti individuati dall'articolo 1 del Decreto del Ministro della Giustizia del 4 luglio 2023 Portale deposito atti penali (PDP)

Cordiali saluti

Il Presidente
dott. Giulio Adilardi

Corso Rosmini,65 – 38068 Rovereto
tel.: 0464-451595

e-mail: prot.tribunale.rovereto@giustiaziacert.it



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 luglio 2023

Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante: «Portale deposito atti penali» - Avvio fase di sperimentazione. (23A04155)

(GU n.166 del 18-7-2023)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 87, comma 6-bis, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», il quale dispone «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'art. 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza»;

Visto l'art. 87, comma 6-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il quale dispone «Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, contenente l'elenco degli atti il cui deposito da parte dei difensori avviene mediante il portale del processo penale telematico;

Ritenuta la necessità di assicurare, in sede di prima applicazione, le verifiche di piena funzionalità del portale del

processo penale telematico, avviando una fase sperimentale transitoria anche nella prospettiva di individuare le tipologie di atti per cui possono essere adottate le modalita' non telematiche di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;

Decreta:

Art. 1

Óggetto

L'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, e' possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalita' individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2023

Il Ministro: Nordio



Ministero della Giustizia

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica
e le politiche di coesione*

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica degli atti individuati dall'articolo 1 del Decreto del Ministro della Giustizia del 4 luglio 2023 Portale deposito atti penali (PDP)

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto l'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, che al comma 6 bis prevede che "Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziarie le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415 bis, comma 3 del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza";

visto l'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, che al comma 6 ter prevede che "Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6 bis";

visto il Decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023;

ritenuto che le specifiche tecniche di cui al provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati n. 1690 del 24 febbraio 2021, pubblicato sul Portale dei servizi telematici, debbano essere sostituite in considerazione della tipologia di nuovi atti previsti dall'articolo 1 del Decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, in vigore dal 20 luglio 2023;

visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.;

visto il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. mod.;

visto il Decreto Ministeriale 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende:
 - a) **Area Riservata**: contenitore di tutte le pagine e i servizi del Portale dei Servizi telematici disponibili previa identificazione informatica come disciplinata dall'articolo 5 delle Specifiche Tecniche;
 - b) **Atto Abilitante**: atto da cui risulti la conoscenza dell'esistenza in un Procura della Repubblica di un procedimento relativo al proprio assistito e il relativo numero di Registro;
 - c) **CAdES** (CMS Advanced Electronic Signature): formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni;
 - d) **DGSIA**: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;
 - e) **PADES** (PDF Advanced Electronic Signature): formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni;
 - f) **PDF**: Portable Document Format;
 - g) **PDP**: Portale Deposito atti Penali di cui al provvedimento direttoriale n. 5477 dell'11 maggio 2020 pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia in data 12 maggio 2020;
 - h) **PPPT**: Portale del Processo Penale Telematico di cui all'articolo 87, comma 6 bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150;
 - i) **PST**: Portale Servizi Telematici di cui all'art. 6 del Regolamento;
 - j) **Regolamento**: il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", e successive modificazioni;
 - k) **Re.Ge.WEB**: modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di cancelleria;
 - l) **ReGIndE**: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all'art. 7 del Regolamento;

- m) **SICP**: Sistema Informativo della Cognizione Penale;
- n) **Specifiche Tecniche**: provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del Regolamento, come modificato dai provvedimenti 28 dicembre 2015 e 30 luglio 2021.

ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica, al di fuori del contesto dell'udienza, attraverso il PDP degli atti individuati dall'articolo 1 del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023
2. La corrispondenza tra la nomenclatura degli atti di cui al Decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023 e quella riportata sul PDP va riferita alla norma del c.p.p. o di altri articolati normativi, eccezion fatta per l'atto "Ricorso per Cassazione avverso ordinanze pronunciate in primo grado e in grado di appello nei casi previsti da specifiche disposizioni del codice di procedura penale" (art.1 comma 1 n. 93 Decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023), il quale viene descritto sul PDP come "Ricorso Cassazione Ordinanze".

ART. 3

(Individuazione del portale del processo penale telematico)

1. Per il deposito telematico degli atti di cui all'art. 2 del presente provvedimento si utilizza esclusivamente il PDP.

ART. 4

(Modalità di accesso al portale del processo penale telematico)

1. Il deposito con modalità telematica degli atti individuati dall'articolo 2 avviene attraverso il servizio esposto sul PDP.
2. Il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>, tramite l'Area Riservata di cui all'articolo 5 delle Specifiche Tecniche.
3. L'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene mediante SPID o Smart Card.
4. L'accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato, praticante abilitato, nonché avvocato ente pubblico e funzionario ente pubblico, questi ultimi limitatamente agli appartenenti all'Avvocatura dello Stato.

ART. 5

(Formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico)

1. L'atto principale del procedimento in forma di documento informatico, da

Via Crescenzo 17/C Roma - prot.dgsia.ddsc@giustiziacert.it – protocollo.dgsia@giustizia.it

depositare telematicamente presso gli uffici giudiziari, indicati all'art. 1 del Decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, rispetta i seguenti requisiti:

- a) è in formato PDF o PDF/A (.pdf) con dimensioni cm 21,00 per 29,70 (formato A4);
 - b) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, non essendo pertanto ammessa la scansione di immagini;
 - c) è sottoscritto con firma digitale.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti formati, con le relative estensioni, e requisiti:
- a) *Documenti impaginati* - PDF o PDF/A (.pdf), con dimensioni cm 21,00 per 29,70 (formato A4), Rich-Text Format (.rtf).
 - b) *Immagini raster* - JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), GIF (.gif).
 - c) *Video* - formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi).
 - d) *Suono*: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif).
 - e) *Testo* - TXT (.txt).
 - f) *Iper testi* - XML Extended markup language (.xml).
 - g) *Posta elettronica* - eml (.eml), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti (a-f).
 - h) *Archivi compressi* - TAR, ZIP (estensioni: .zip, .rar), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti (a-g).
 - i) *Applicazioni crittografiche* - per le firme e i sigilli elettronici avanzati: CADES (.p7m), PAdES (.pdf).
 - j) Sono sottoscritti con firma digitale nei casi previsti dalla legge.
 - k) Se il documento è acquisito attraverso scansione di documento analogico dovrà essere in bianco e nero ed avere una risoluzione pari a 200 dpi (punti per pollice).
3. Gli atti ed i documenti allegati devono essere caricati sul PDP senza la protezione di password.
4. Gli atti che le parti formano personalmente se depositati come atto principale, sono ammessi anche quando rispettano i requisiti di cui al precedente comma.
5. Al deposito della nomina nelle Procure della Repubblica deve essere allegato un cosiddetto "atto abilitante" qualora il procedimento sia in fase di indagine preliminare e non sia stato ancora emesso o non sia previsto uno degli avvisi di cui agli articoli 408, 411 o 415 bis codice di procedura penale.
6. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 50 Megabyte per singolo file, fino ad un massimo di 500 Megabyte per l'intero deposito.
7. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CADES. Gli atti possono essere

firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante, salvo che nel caso di atti depositati dall'Avvocatura dello Stato, in cui è consentito il deposito anche da parte di soggetto non firmatario.

ART. 6

(Requisito per la visibilità dei procedimenti autorizzati)

1. La preventiva annotazione nel ReGeWEB del Codice Fiscale del difensore è requisito indispensabile per ottenere la visibilità dei procedimenti autorizzati.

ART. 7

(Deposito da parte dei difensori)

1. Gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all'articolo 5 sono depositati dai difensori all'ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste:
 - a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;
 - b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati;
 - c) nell'esecuzione del comando di invio.
2. Il PDP, al termine della procedura di cui al comma 1, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene:
 - a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
 - b) i dati inseriti dal depositante;
 - c) la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero di Giustizia.
3. La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP.
4. Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP. I possibili valori di stato sono:
 - a) Inviato: eseguita con successo l'operazione di "Invio";
 - b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell'ufficio giudiziario destinatario;
 - c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nel sistema dell'ufficio giudiziario destinatario;
 - d) Accolto: intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento; nel caso di denuncia, di querela e di istanza di procedimento, ricevimento ed iscrizione del procedimento nel ReGeWEB da parte della Procura della Repubblica;
 - e) Rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul PDP;
 - f) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito.
5. Il difensore può consultare l'esito del deposito (accolto, rigettato, errore tecnico) accedendo al PDP, dove è disponibile un documento scaricabile. L'esito è altresì comunicato a mezzo mail ordinaria, previa configurazione della stessa da parte

del difensore nella sezione “Preferenze” del PDP.

ART. 8

(Gestione del deposito da parte del personale amministrativo degli uffici giudiziari)

1. Il personale amministrativo degli uffici giudiziari ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell’ausilio dell’esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo può accettare o rifiutare il deposito.
3. L’accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal depositante sul PDP come indicato all’art. 7, commi 4 e 5.
4. All’accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all’articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

ART. 9

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

1. Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi disessione conformi a quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
2. Nel momento in cui il deposito assume lo stato “in transit” di cui all’articolo 7, comma 4 lettera b, il PDP cancella tutti i dati personali.

ART. 10

(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul PST del Ministero della Giustizia.
2. Il presente provvedimento sostituisce il precedente provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati n. 1690.ID del 24 febbraio 2021, pubblicato sul PST.



De Lisi
Vincenzo
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
11.07.2023
16:18:03
GMT+01:00

Il Direttore Generale
Vincenzo De Lisi

Documento firmato digitalmente in epigrafe
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005